



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale**

Il Direttore Generale

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni e in particolare i casi e le condizioni in cui non è necessaria la contestazione immediata delle violazioni;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. n. 282, in data 13 giugno 2017, recante "Procedure per l'approvazione dei rilevatori di velocità e per le verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014 n. 72 che regola l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto ministeriale n. 2961, in data 27 novembre 1989, con il quale è stato approvato il misuratore di velocità denominato "Velomatic mod.103B" della ditta Eltraff s.r.l., con sede in

Concorezzo (MI), successivamente rinominato “Velomatic 512”, come risulta dalla nota n. 1583, in data 15 maggio 1990, dell’allora Ministero dei lavori pubblici;

VISTI i decreti ministeriali n. 3053, in data 25 luglio 1995, e n. 3480, in data 19 settembre 1996, con i quali sono stati approvati elementi accessori opzionali del “Velomatic 512”, denominati “2F”, “2L”, e “RTV”;

VISTO il decreto dirigenziale n. 20923, in data 2 marzo 2007, con il quale è stata confermata la validità dell’approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato “Velomatic 512”, ad eccezione del componente opzionale flash, e la stessa è stata estesa alla versione con fotocamera speciale analogica FT1 S7 in luogo della fotocamera originale;

VISTO il decreto dirigenziale n. 112246, in data 10 dicembre 2007, con il quale è stata estesa l’approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato “Velomatic 512” alla versione con flash denominato “MECABLITZ 20C2”;

VISTO il decreto dirigenziale n. 35388, in data 8 aprile 2009, con il quale è stata estesa l’approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato “Velomatic 512” alla versione con trasduttore optoelettronico, ad un utilizzo in modalità automatica, senza la presenza degli organi di polizia;

VISTO il decreto dirigenziale n. 103683, in data 30 dicembre 2010, con il quale è stata estesa la approvazione del misuratore di velocità denominato “Velomatic 512”, ad una versione denominata “Velomatic 512 D” con una fotocamera digitale denominata “FT1D” in sostituzione di quella analogica;

VISTO il decreto dirigenziale n. 5913, in data 17 dicembre 2014, con il quale è stata estesa la approvazione del misuratore di velocità denominato “Velomatic 512D”, ad una versione che si caratterizza per l’adozione di una nuova fotocamera digitale FT1D in sostituzione della precedente, per gli aggiornamenti del p.c. e del software dedicato all’interfaccia utente;

VISTA la nota, in data 15 settembre 2020, con la quale la società Eltraff S.r.l. ha chiesto l’estensione di approvazione del dispositivo “Velomatic 512D”, integrata con il deposito del prototipo in data 17 settembre 2020 e con nota del 17 febbraio 2021, ad una versione che si caratterizza per l’adozione di un nuovo dispositivo fotografico digitale FT1D+, in sostituzione del precedente FT1D, avente un sistema di ripresa con sensore CMOS in luogo del precedente sensore CCD e un’unità di controllo e memorizzazione con PC integrato FTPCV4 in sostituzione del precedente HP-10E002SL, e per l’aggiornamento del software dedicato all’interfaccia utente;

CONSIDERATO che la società proponente ha dichiarato e documentato che la sostituzione della fotocamera e l’aggiornamento dei componenti descritti non influenzano l’accuratezza di misura del “Velomatic 512D”, ed ha aggiornato la documentazione tecnica depositata;

DECRETA

Articolo 1 *(Approvazione)*

1. L'approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato “**Velomatic 512D**” della società Eltraff S.r.l., con sede in Via T. Tasso, 46-Concorezzo (MI), è estesa ad una versione che si caratterizza per l'adozione di un nuovo dispositivo fotografico digitale FT1D+, in sostituzione del precedente FT1D, avente un sistema di ripresa con sensore CMOS in luogo del precedente sensore CCD e un'unità di controllo e memorizzazione con PC integrato FTPCV4 in sostituzione del precedente HP-10E002SL, e per l'aggiornamento del software dedicato all'interfaccia utente.
2. Rimangono invariate le prescrizioni del D.D. n. 20923, in data 2 marzo 2007. Qualora il dispositivo sia utilizzato in modalità automatica, senza la presenza degli organi di polizia, rimangono invariate le prescrizioni del D.D. n. 35388, in data 8 aprile 2009.
3. L'approvazione del dispositivo ha validità ventennale a decorrere dal 2 marzo 2007, data di emissione del decreto n. 20923, in data 2 marzo 2007.

Articolo 2 *(Installazione ed esercizio)*

1. Le condizioni d'installazione dei dispositivi “**Velomatic 512D**”, che saranno prodotti in base alla presente approvazione, dovranno corrispondere a quanto indicato nel manuale “**Velomatic 512D - Misuratore di Velocità Manuale d'uso e manutenzione**” (codifica 512-MU, versione 06, revisione 01), emesso in data 15 settembre 2020 e conforme alla copia depositata presso questo Ministero, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo approvato.
2. I dispositivi “**Velomatic 512D**” dovranno essere utilizzati in base a quanto indicato nel manuale del dispositivo.
3. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo “**Velomatic 512D**” sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale secondo quanto previsto dal D.M. 282/2017.

Articolo 3 *(Produzione e commercializzazione)*

1. I dispositivi “**Velomatic 512D**”, che saranno prodotti e distribuiti in base alla presente approvazione, dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto,

del decreto n. 2961 in data 27 novembre 1989, del decreto n. 20923 in data 2 marzo 2007, del decreto n. 112246 in data 10 dicembre 2007, del decreto n. 103683 in data 30 dicembre 2010, e del decreto n. 5913 in data 17 dicembre 2014, nonché il nome del fabbricante. Qualora siano utilizzati anche gli elementi accessori opzionali denominati "2F", "2L" e "RTV", dovranno essere riportati anche gli estremi del decreto n. 3053, in data 25 luglio 1995, e/o n. 3480, in data 19 settembre 1996. Qualora il dispositivo sia utilizzato in modalità automatica, senza la presenza degli organi di polizia, dovranno essere riportati anche gli estremi del decreto n. 35388, in data 8 aprile 2009.

2. I dispositivi "Velomatic 512D", che saranno prodotti e distribuiti in base alla presente approvazione, dovranno essere commercializzati unitamente al manuale "Velomatic 512D - Misuratore di Velocità Manuale d'uso e manutenzione" (codifica 512-MU, versione 06, revisione 01), emesso in data 15 settembre 2020 e conforme alla copia depositata presso questo Ministero, che si applica nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Pasquale D'Anzi)



Digitally signed by D'ANZI
PASQUALE
C=IT
O=MINISTERO
INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI-DIP.TRASPORTI



COMUNE DI ADRIA
(Provincia di Rovigo)
Comando Polizia Locale

In caso di mancato recapito restituire a:
Safety21 S.p.a. Via Varese 6/a 20037 Paderno Dugnano MI

DCOPD2152

Poste Italiane - Tariffa Pagata - Atti Giudiziari
GIPA/LO/029/2013

N° cron. 2510399 - 45221-V

00001

BETTONTE FABIO
RIV AMOLARETTA,11-4
45011 ADRIA RO

VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA

(Art. 201 del D.L.vo 30/04/92 n. 285 ed Art. 385 del Reg. di Esec.)

Verbale V-45221/2025 (Prot. 2510399)

In data 22/09/2025 alle ore 07:43 presso l'Ufficio della Polizia Locale in intestazione, sito in Corso Mazzini, n. 84 - 45011 ADRIA (RO) è stato accertato che il giorno 18/09/2025 alle ore 17:19 in località ADRIA, VIA E. FILIBERTO SR 443 Km 20 - Segn. Preavv. mt. 100 il conducente del veicolo Autovettura Peugeot targa GM443ZP

il cui obbligato in solido risulta essere: BETTONTE FABIO nato in ADRIA (RO) il 01/12/1967 residente a ADRIA (RO) in RIV AMOLARETTA,11-4

ha violato l'art. 142/7 del C.d.S., poiche' circolava alla velocità di km/h 57,00 superando di Km/h 7,00 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocità km/h 50). Velocità determinata ai sensi dell'art.345 Reg.Esec. C.d.S., riduzione pari al 5% della velocità con minimo di 5 Km/h, compresa la tolleranza strumentale della app.ra VELOMATIC 512D/2F e ROE3 approvazione n.2961/89-Matr.n.00298-00266-00267, taratura del 14/05/2025 con postazione avente carattere temporaneo. Lo strumento è stato sottoposto a verifica di funzionalità come da documentazione disponibile agli atti dell'Ufficio. Velocità indicata sulla risultanza fotografica Km/h 62,00.

CONTESTAZIONE IMMEDIATA NON NECESSARIA IN QUANTO TRATTASI DI FATTISPECIE PREVISTA DALL'ART.201 comma 1-Bis Lett.e)C.d.S.APPARECCHIO DI RILEVAMENTO IN DOTAZIONE GESTITO DIRETTAMENTE DALL'AGENTE ACCERTATORE.

Gli Agenti: Verbalizzante: Vice Commissario GRIGOLO EVA (Matr.: 20), Accertatore: Agente BERTAGGIA MIRCO (Matr.: 29)

MODALITA' DI PAGAMENTO

Qualora il pagamento sia effettuato **entro 5 giorni** dalla data di notificazione o contestazione del presente verbale è ammesso il pagamento della sanzione amministrativa ridotta del 30%, pari a Euro 29,40 per un totale di Euro **29,40**. Per il pagamento, è possibile avvalersi dell'avviso PAGOPA in allegato, riportante l'importo corrispondente (Euro 29,40).

Nel caso in cui il pagamento avvenga dal **6° al 60° giorno** dalla data di notificazione o contestazione del presente verbale è ammesso il pagamento in misura ridotta di Euro 42,00, quale somma degli articoli violati, per un totale di Euro **42,00**. Per il pagamento, è possibile avvalersi dell'avviso PAGOPA in allegato, riportante l'importo corrispondente (Euro 42,00).

AVVERTENZE:

- Non sono ammesse altre forme di pagamento;
- In caso di versamento di una somma inferiore a quella indicata, ovvero in caso di versamento oltre il prescritto termine di 60 giorni dalla data di notificazione, quanto versato sarà tenuto in acconto fino all'iscrizione a ruolo.

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Ai sensi dell'articolo 203 del Codice della Strada, e successive modificazioni, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196 del Codice della Strada, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente accertamento, qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Prefetto di Rovigo con le seguenti modalità:

- 1 mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inoltrare direttamente al Prefetto competente;
- 2 per il tramite dell'Ufficio di Polizia Locale di Adria, consegnando il ricorso personalmente o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- 3 per via telematica a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'art. 65 del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Ai sensi dell'articolo 204-bis del Codice della Strada, e successive modificazioni, IN ALTERNATIVA (vale a dire che la presentazione di un ricorso esclude la possibilità di proporre l'altro) al ricorso proponibile al Prefetto, il trasgressore, o gli altri soggetti indicati nell'art. 196 del Codice della Strada, nel termine di **30 (trenta) giorni dalla notificazione** del presente accertamento, e sempre qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Giudice di Pace di ROVIGO, con sede in Corso Del Popolo n. 261. Il ricorso può essere depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace oppure inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Inoltre è possibile compilare direttamente sul sito Internet dei servizi online del Giudice di Pace apposita modulistica disponibile sul sito stesso. Una volta compilato il modulo, il sistema informatico genererà un numero di protocollo che servirà per verificare lo stato della pratica e conoscere il numero di ruolo. La documentazione così generata andrà stampata e completata dal ricorrente con firma e data e depositata con le modalità già indicate presso la cancelleria del Giudice di Pace.

Qualora entro i termini previsti non sia stato proposto ricorso o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale e per le spese di procedimento.

ACCESSO AGLI ATTI E INFORMAZIONI

Gli aventi titolo possono richiedere la visione della prova fotografica all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di ADRIA con sede in Corso Mazzini 84 dal Lunedì al Sabato con orario 9.30 - 12.30; il certificato di taratura annuale dello strumento, l'approvazione e la visione della prova fotografica sono scaricabili dal sito web del Comune di Adria. Per ulteriori informazioni in merito al presente procedimento è possibile contattare il medesimo Ufficio attraverso una delle seguenti modalità: tel. 0426/21121 o 0426/941372 ; e-mail : polizia.locale@comune.adria.ro.it; PEC: polizia.locale.comune.adria.ro@pecveneto.it.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del Reg. UE 2016/679, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresa l'archiviazione e conservazione, viene eseguito dal Comune di Adria (Titolare del trattamento) per finalità istituzionali e di interesse pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal Regolamento. Per le medesime finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell'interessato nonché i dati di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell'informativa privacy completa pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, all'indirizzo <https://www.comune.adria.ro.it/servizi/informative-privacy-servizi-comunali/>

Gli Agenti: Verbalizzante: Vice Commissario GRIGOLO EVA, Accertatore: Agente BERTAGGIA MIRCO

RELAZIONE DI NOTIFICA MEZZO POSTA-(artt. 201/3 CDS, 149 c.p.c. e 3 l.n. 890/1982)

Il sottoscritto del Comune di Adria notifica il sopra esteso atto a BETTONTE FABIO, spedendo al medesimo copia dello stesso su supporto cartaceo in piego raccomandato con avviso di ricevimento, **per mezzo del CMP di Verona**. La consegna materiale del piego all'indicato Ufficio postale avverrà da parte della Società Safety21 S.p.A. di Padova alla quale la presente relazione di notifica viene trasmessa in via telematica ai sensi degli artt. 383, ultimo comma, e 385, comma 3, del DPR n. 495/1992, dell'art. 6, quater del D.L. n. 6 /1991 e dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993. La data di effettiva consegna del piego al CMP di Verona sarà quella risultante dal timbro postale apposto sulla distinta di accettazione. Adria, . Il notificatore: .

La sottoscrizione autografa del verbalizzante e del notificatore è sostituita dal nominativo del soggetto responsabile dell'immissione ed elaborazione dati ai sensi degli artt.3 del D.Lgs. n.39/1993 e 6-quater del D.L. n.6/1991.